



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 1266

SEDUTA DEL 8 NOV. 2016

Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca Ufficio Politiche del Lavoro  
DIPARTIMENTO

**OGGETTO** Approvazione "Indirizzi Operativi del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro in -Stato di disoccupazione e collocamento obbligatorio".

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 8 NOV. 2016 alle ore 12,00 nella sede dell'Ente.

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente		X
3.	Nicola BENEDETTO Componente	X	
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 8 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione, Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione, Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE \_\_\_\_\_

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

## LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazione, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la L.R. 12/1996 e successive modifiche ed integrazione, concernente la "Riforma dell'organizzazione regionale";
- VISTA la D.G.R. n. 11/1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;
- VISTE le DD.GG.RR. n.227 del 19 febbraio 2014 e n. 693 del 10 giugno 2014 con le quali sono state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei dipartimenti regionali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 233 del 19 febbraio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca;
- VISTA la D.G.R. n. 694 del 10 giugno 2014 con la quale è stato definito il sistema organizzativo delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta in merito alla denominazione, alla declaratoria e alla graduazione delle posizioni dirigenziali previste;
- VISTE le DD.GG.RR. n.695 e n.696 del 10 giugno 2014 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale;
- VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono state approvate le modifiche all'assetto organizzativo, delineato dalla D.G.R. 694/2014, per le Aree istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale, nonché è stata definita la denominazione, la declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale;
- VISTA la D.G.R. n. 883 dell'8 luglio 2014 di modifica parziale e di rettifica di alcuni errori materiali delle DD.GG.RR. n. 694/2014 e n. 696/2014, ed in particolare nella parte riguardante la declaratoria dell'ufficio Autorità di Gestione del FSE 2007-2013 e 2014-2020;
- VISTA la D.G.R. n. 691 del 26 maggio 2015 e s.m.i. con la quale sono stati designati i dirigenti per la direzione delle strutture dei dipartimenti regionali dell'Area istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale, come rideterminati dalla succitata D.G.R. n. 689/2015;
- VISTA la D.G.R. n. 688 del 22 maggio 2015 con la quale il dirigente dell'Ufficio "Autorità di Gestione PO FSE 2007-2013 e 2014-2020" è stato nominato quale Autorità di Gestione ed Autorità di Certificazione del PO FSE 2014-2020 e successiva D.G.R. n. 352 del 12 aprile 2016 di relativa rettifica;
- VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alle citate DD.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015;

VISTA la D.G.R. n. 1142 del 11 settembre 2015 con la quale sono state integrate le declaratorie delle funzioni degli uffici responsabili degli interventi cofinanziati con il PO FSE 2014-2020 e dell'Ufficio Autorità di Gestione del FSE;

VISTA la D.G.R. n. 637 del 3 maggio 2006 concernente la disciplina dell'iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta Regionale;

VISTO:

- l'articolo 27 della Convenzione ONU 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità;
- la Direttiva CE/2000/78 del 27 novembre 2000 che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
- la legge del 7 agosto 1991, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi;
- la legge del 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e smi;
- la legge del 24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo del 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e smi;
- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e smi;
- il decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144" e smi;
- il decreto legislativo del 19 dicembre 2002, n. 297 "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144" e smi;
- la legge del 3 marzo 2009, n. 18 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità";
- la legge del 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e smi ;
- la legge del 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" e smi;
- la legge del 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- la legge regionale dell' 8 settembre 1998, n. 29 recante " Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e servizi integrati per l'impiego" con cui la Regione Basilicata ha disciplinato l'esercizio delle funzioni e dei compiti relativi

al collocamento e alle politiche attive del lavoro ad essa conferiti dal D.Lgs n. 469/1997, ed in cui, all'art. 4, sono state delegate alle province le funzioni ed i compiti di cui all'art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 469/1997, con particolare riferimento al collocamento obbligatorio di cui alla lettera d), art. 2, del medesimo Decreto;

- la legge regionale del 20 luglio 2001, n. 28 "Promozione dell'accesso al lavoro delle persone disabili", che, all'articolo 1, attribuisce alla Regione la funzione di favorire il diritto al lavoro delle persone disabili, prevedendo a tal fine diversi strumenti, tra cui la promozione dell'inserimento lavorativo di tali soggetti in forma dipendente, autonoma e auto imprenditoriale;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1997, n. 246 "Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2000 "Atto di indirizzo e Coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili a norma dell'art. 1, comma 4, legge 12 marzo 1999, n. 68";
- il decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 2000, n. 442 "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 2000, n. 333 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge n. 68 del 1999";
- l'Accordo della Conferenza Unificata del 22 febbraio 2001 tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Regioni, Province, Province autonome, Comuni e Comunità Montane per la definizione di linee programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 68/1999;
- il decreto del Presidente della Repubblica n.333 del 10/10/2000 "Regolamento di esecuzione per l'attuazione della legge n.68/99", ed in particolare l'art. 9, relativo alle graduatorie per l'avviamento al lavoro delle persone con disabilità;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 18/06/97 in materia di assunzioni obbligatorie presso gli Enti pubblici ed in particolare la tabella allegata che definisce i criteri per la formazione della graduatorie;
- la D.G.R. n. 1645 del 5 luglio 2004 che ha approvato gli "Indirizzi Operativi di Riforma del Sistema Pubblico di Mediazione tra Domanda e Offerta di lavoro", in attuazione del D. Lgs. 297/2002;
- la D.G.R. n. 1333 del 16 agosto 2006, che ha approvato le "Modifiche agli indirizzi operativi in materia di riforma del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro (D. Lgs. n. 297/2002), di cui alla D.G.R. n. 1645 del 05/07/2004";
- la D.G.R. n. 1332 dell' 8 agosto 2008, che ha approvato ulteriori modifiche agli Indirizzi Operativi in materia di Riforma del Sistema Pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro (D. Lgs. 297/2002), di cui alla D.G.R. n. 1645 del 05.07.2004 ed alla D.G.R. n. 1333 del 15.08.2006, con particolare riferimento all'Avviamento a selezione presso le PP.AA. e alle Procedure esecutive in materia di assunzione presso la P.A. dei lavoratori diversamente abili, di cui alla citata L. n. 68/99;
- la D. G. R. n. 1689 dell' 8 agosto 2005 che ha approvato le "Azioni positive di politiche attive per il lavoro delle persone diversamente abili";

- la D. G. R. n. 1669 del 22 ottobre 2008 con cui la Giunta Regionale ha approvato le direttive attuative dell'articolo 47 "Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili" della Legge Regionale 6 agosto 2008, n. 20, confermato successivamente dall'articolo 15 della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n. 31;
- la D. G. R. n. 36 del 13 gennaio 2010, con cui la Regione Basilicata ha preso atto dell'Accordo del 16 novembre 2006 della Conferenza Unificata Stato - Regioni - Città - Autonomie locali;
- la D.G.R. n. 96 del 26 gennaio 2010, con la quale è stato approvato il testo rivisto e parzialmente modificato del Titolo Sesto - Collocamento obbligatorio L. 68/99 di cui alla D.G.R. n. 1332/2008;
- la D. G. R. n. 896 del 20 giugno 2011 che, nell'ambito degli "Indirizzi Operativi di Riforma del Sistema Pubblico di Mediazione tra Domanda e Offerta di lavoro", in attuazione del D.Lgs. n. 297/2002, di cui alle D. G. R. n. 1645/2004, n. 1333/2006, n. 1332/2008 e n. 96/2010, modifica il relativo Titolo Sesto - Collocamento Obbligatorio L. 68/1999;
- la D.G.R. n. 451 del 16 aprile 2012 che ha approvato gli "Indirizzi Operativi concernenti la definizione delle modalità di attuazione dell'art. 20 della L.R. n. 26 del 30 dicembre 2006 e di modifica del primo punto dell'Art. 2 delle direttive attuative dell'Art. 47 della L.R. n. 20 del 08/08/2008;
- la D.G.R. n. 1483 del 4 dicembre 2014, che ha approvato le Linee guida per l'erogazione di contributi ai sensi dell'art. 13 della l. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili;
- la legge regionale dell' 8 settembre 1998, n. 29 "Norme in materia di politiche regionali per il lavoro e Servizi Integrati per l'Impiego" e s.m.i;
- la legge regionale del 13 agosto 2015, n. 30 "Sistema Integrato per l'Apprendimento Permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva (S.I.A.P.)";
- la legge regionale del 13 maggio 2016, n. 9 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e le Transizioni nella vita attiva (L.A.B. - Lavoro e Apprendimento Basilicata)";
- la D.G.R. n. 1077 del 22 settembre 2016 che approva il disegno di legge regionale "Norme in materia di accreditamento ai servizi per il lavoro";
- il d.lgs. del 14 settembre 2015, n. 150 - Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 - Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- il d.lgs. 24 settembre 2016, n. 185 - Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

VISTO

l'ordine del giorno inserito nel resoconto n. 66 della seduta consiliare del 2 febbraio 2016 ed approvato il 16 febbraio 2016, con il quale si impegna la Regione ad attuare le norme vigenti promuovendo "ogni azione utile alla stabilizzazione dei lavoratori con disabilità che hanno maturato il requisito di una pregressa esperienza di tirocinio e contratti a tempo determinato in pubbliche amministrazioni; sostenere l'inserimento delle persone disabili più anziane nei percorsi di stabilizzazione prevedendo, tra i criteri che le pubbliche

amministrazioni richiedenti l'assunzione possono specificare, quello di priorità per i lavoratori più anziani di età; sostenere l'inserimento delle persone disabili più anziane nei percorsi di stabilizzazione prevedendo, nel caso di attivazione della procedura di assunzione da parte dell'amministrazione regionale, la priorità per i lavoratori più anziani d'età”;

CONSIDERATO che il d.lgs. n.150/2015 ha abrogato il d.lgs. 181/2000 fatta eccezione per gli articoli 1 bis (scheda anagrafica-professionale) e 4 bis (modalità di assunzione e adempimenti successivi) ed ha introdotto rilevanti novità in tema di stato di disoccupazione;

CONSIDERATO che il d.lgs. n. 151/2015 ha modificato la legge n. 68/99 e, inter alia, le modalità con cui devono avvenire le assunzioni obbligatorie del personale con disabilità;

PRESO ATTO che sono intervenute modifiche normative che rendono necessario adeguare i provvedimenti regionali non più applicabili nelle parti non compatibili con le novità introdotte dai decreti legislativi richiamati, attuativi della legge n. 183/2014 ;

CONSIDERATA l'esigenza di assicurare uniformità delle regole in ambito regionale con la necessità di semplificare le relative procedure modificando le D.G.R. n. 1332 del 08 agosto 2008, D.G.R. n. 96/2010 e D.G.R. n. 896 /2011 limitatamente alla parte non compatibili con le novità introdotte dai decreti legislativi come meglio specificato nell'allegato A “Indirizzi Operativi del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro - Stato di disoccupazione e collocamento obbligatorio”, che costituisce parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione;

su proposta del Presidente della Regione espressi nei modi di legge

## DELIBERA


per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate:

1. di modificare e integrare le disposizioni della D.G.R. n. 1332 del 08 agosto 2008, D.G.R. n. 96/2010 e D. G. R. n. 896 /2011, non più applicabili a seguito delle novità introdotte dalla normativa nazionale, come specificato nell'unito allegato A “Indirizzi Operativi del sistema pubblico di mediazione tra domanda e offerta di lavoro - Stato di disoccupazione e collocamento obbligatorio”, che si approva con la presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, nelle more dell'operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, le dichiarazioni di immediata disponibilità (DID) sono rilasciate on line sul portale regionale “CLICLAVORO Basilicata” e, in subordine, presso un Centro per l'Impiego regionale;
3. di incaricare il Dirigente dell'Ufficio politiche del Lavoro di porre in essere gli atti conseguenti e necessari;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito internet [www.regione.basilicata.it](http://www.regione.basilicata.it).

L'ISTRUTTORE


IL RESPONSABILE P.O.

  
(Anna Maria Martino)

IL DIRIGENTE

  
(Maria Rosaria Sabia)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:	
Tipologia atto	Scegliere un elemento.
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.
Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.	



**REGIONE BASILICATA**

Indirizzi Operativi del sistema pubblico  
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro  
Stato di disoccupazione - Collocamento obbligatorio  
D.lgs. n. 150/2015 - D.lgs. n. 151/2015

## PREMESSA

Il decreto legislativo n. 150/2015 ha modificato le norme sullo stato di disoccupazione prevedendo che sono considerati disoccupati “i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego”.

Del pari, il decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 riforma in modo significativo le regole del collocamento mirato per i lavoratori disabili della legge 12 marzo 1999 n. 68. Le novità introdotte vanno dalla rideterminazione delle caratteristiche soggettive dei soggetti aventi diritto in base alla riduzione della capacità lavorativa ai criteri di computo e alle quote di riserva, dalla soppressione dell’albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista alla modifica della disciplina del lavoro dei centralinisti non vedenti; dai nuovi casi di esclusione ed esonero, alle modalità di assunzione e di predisposizione degli elenchi e delle graduatorie per gli avviamenti al lavoro.

Le modifiche introdotte superano quanto disposto dai previgenti indirizzi operativi regionali, approvati dalla Giunta; indirizzi operativi non più, pertanto, applicabili nelle parti non compatibili con la disciplina novellata dai su menzionati decreti legislativi.

Con il presente atto, la Regione, quindi, modifica e integra gli indirizzi operativi regionali, in particolare, in materia di stato di disoccupazione e collocamento mirato per semplificare e rendere omogenee sul territorio regionale le relative procedure.

## DEFINIZIONI

- Persona con disabilità: la persona riconosciuta tale a norma dell’ordinamento nazionale. In particolare, si fa riferimento alle previsioni di cui alle leggi n. 104/1992 e s.m.i. e n. 68/1999 e s.m.i;
- Servizio competente: l’Ufficio che provvede secondo la normativa vigente alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi previsti.
- Centro per l’Impiego di riferimento: il Centro per l’Impiego competente. Per i lavoratori percettori di trattamento previdenziale, il Centro per l’Impiego competente è quello del domicilio indicato dal lavoratore nella domanda inviata all’ INPS. Per gli altri soggetti non percettori di ammortizzatori, a prescindere dalla loro residenza (art. 11, comma 1, lettera. c) del D.Lgs 150/15), il Centro per l’Impiego competente è quello che il soggetto sceglie liberamente tra i CPI operanti sul territorio nazionale. Le persone con disabilità (ex L. 68/99) possono iscriversi in un solo CPI nel territorio dello Stato. Per i centralinisti telefonici ex L. 113/85, si rinvia a quanto previsto dal punto 2 della Circolare del MLPS n. 7 dell’11.02.2016.

## SEZIONE I - GESTIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

### 1. Stato di disoccupazione

Il D.Lgs. n.150/2015, all'art. 19, ridefinisce lo stato di disoccupazione stabilendo che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva attraverso una specifica Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).

Sono lavoratori privi di impiego coloro che non svolgono alcuna forma di attività lavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma. Sono considerati privi di impiego anche i lavoratori in possesso di partita Iva non movimentata negli ultimi 12 mesi.

Sono considerati compatibili con lo stato di disoccupazione i rapporti di lavoro accessorio (art.49, c.4 del d.lgs n.81/2015) e tutte quelle attività che non costituiscono rapporto di lavoro, quali ad esempio: tirocini, work experience, borse di lavoro, servizio civile ed attività di pubblica utilità.

Lo stato di disoccupazione, quando è richiesto come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorre alla definizione del requisito di partecipazione, viene verificato al momento della registrazione al programma specifico e al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva. In tali casi, non rileva la perdita della condizione di disoccupazione in momenti intermedi tra la registrazione e l'inizio del servizio o della misura di politica attiva (circolare del MLPS n. 34/2015).

### 2. Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)

Nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, il lavoratore in possesso dei requisiti per ottenere lo stato di disoccupazione, rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) in modalità on line accreditandosi al portale regionale Cliclavoro Basilicata o, in subordine, recandosi personalmente presso un Centro per l'impiego della Regione.

La domanda di NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità resa dall'interessato all'INPS equivale, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs. n. 150/2015 a dichiarazione di immediata disponibilità. La dichiarazione resa all'INPS è disponibile sul sistema regionale lavoro attraverso il canale di cooperazione applicativa.

Possono rendere la DID:

- i lavoratori privi di impiego;
- i lavoratori disabili percettori di assegno ordinario di invalidità se privi di impiego indipendentemente dall'ammontare dell'assegno percepito;
- i minori di 18 anni che hanno assolto all'obbligo scolastico e formativo;
- i lavoratori dipendenti dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso, in quanto lavoratori "a rischio di disoccupazione".

Non possono rendere la DID:

- i lavoratori che prestano un'attività di lavoro subordinato o che svolgono un'attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata (art. 19, comma1, del D.Lgs. n. 150/2015);
- coloro che frequentano un regolare corso di studi secondari superiori o universitari, incompatibile con la condizione di immediata disponibilità al lavoro ed alla partecipazione a misure di politica attiva ( ad eccezione degli studenti disabili ai sensi della L.68/99);
- i minori di 18 anni che non hanno assolto all'obbligo scolastico e formativo;
- i percettori di pensione di anzianità e di vecchiaia.

### 3. Patto di Servizio Personalizzato

Il lavoratore deve presentarsi al Centro per l'Impiego di riferimento entro 30 giorni dalla data di presentazione della DID on line (15 giorni se la dichiarazione è collegata ad una domanda di sostegno al reddito), per confermare lo stato di disoccupazione. In mancanza, il lavoratore è convocato dal Centro per l'Impiego di riferimento per la stipula del Patto di servizio personalizzato (PdS).

Tutti gli iscritti come disoccupati nell'anagrafe di un Centro per l'Impiego che non hanno ancora reso la DID, se ancora privi di impiego, devono rendere la DID on line entro 6 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURB dei presenti Indirizzi Operativi.

### 4. Profilo Personale di Occupabilità

Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati.

Nelle more di implementazione del servizio di profilazione da parte del Ministero del Lavoro e/o dell'ANPAL, la classe di profilazione è definita secondo gli standard in uso per il Programma di Garanzia Giovani.

La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio o quando viene rilasciata una nuova DID che – per espressa volontà della persona priva di impiego - può essere resa anche prima della sua scadenza, qualora si verificano variazioni di uno o più dei parametri utilizzati per il calcolo ( titolo di studio, iscrizione CIGS, ect).

## SEZIONE II - SOSPENSIONE E PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

### 1. Sospensione dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione, come previsto dall'art.19 c.3 del D.lgs 150/2015, viene sospeso nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. L'anzianità nello stato di disoccupazione riprende a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato la sospensione.

A riguardo, il Ministero del Lavoro con nota n.3374 del 4.03.2016 ha precisato che:

- quando nei confronti di un lavoratore che ha rilasciato una DID è attribuita una C.O. (a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro) si genera automaticamente una sospensione dello stato di disoccupazione, per la durata massima di sei mesi.
- nel caso in cui il contratto di lavoro abbia sin dall'inizio una durata superiore a sei mesi e, nei primi sei mesi non interviene una C.O. di cessazione del rapporto di lavoro, si perde lo stato di disoccupazione, a far data dall'inizio del rapporto di lavoro. Laddove intervenga una C.O. di cessazione entro il termine di sei mesi, la sospensione dello stato di disoccupazione termina alla data di cessazione. La durata dello stato di disoccupazione comincerà a decorrere da tale data.

Il sistema informativo regionale calcola automaticamente la sospensione utilizzando il criterio delle giornate di calendario in presenza di una C.O. attribuita al lavoratore.

Il lavoratore, iscritto ai sensi dell'art.19 del d.lgs 150/2015 (che ha, cioè, rilasciato la DID, ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato e continua ad essere privo di impiego) per mantenere lo stato di disoccupazione deve presentarsi al CPI quando viene convocato e partecipare alle attività concordate nel Patto sottoscritto, giustificando una eventuale assenza entro i tempi e le modalità stabilite nel PdS.

### 2. Perdita dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione si perde nel caso di rapporto di lavoro subordinato che ecceda i 6 mesi.

Lo stato di disoccupazione si perde nel caso di svolgimento di lavoro autonomo a prescindere dalla durata e a dall'importo del reddito prodotto.

Il lavoratore può rilasciare una nuova DID solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Lo stato di disoccupazione si perde nel caso mancata presentazione alla convocazione del Centro per l'Impiego, espressamente indicata tra le sanzioni previste nel PdS, a meno che entro il periodo di validità della DID (precisamente entro 180 gg dal rilascio della DID) il lavoratore, se continua ad essere privo di lavoro, provveda a rinnovare la DID on line.

Il lavoratore non potrà rilasciare una nuova DID prima del decorso di due mesi dalla data di cancellazione.

## SEZIONE III - ISCRIZIONE NELLE LISTE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

### 1. Iscrizione nelle liste delle persone con disabilità

La legge 13 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" è stata significativamente modificata dal d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183". In particolare, l'intero Capo I del Titolo I – dall'art. 1 all'art. 13 – del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 riguarda i "Lavoratori con disabilità" interviene sulla disciplina in materia di collocamento mirato e su alcune disposizioni per le persone prive della vista, in particolare i centralinisti non vedenti, introducendo importanti cambiamenti. In tale contesto, il collocamento mirato mantiene la propria specificità.

L'iscrizione al collocamento mirato è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa di scarsa intensità, secondo quanto indicato nella circolare n.34/2015 e nella nota n.3374 del 04.03.2016 del MLPS.

La persona con disabilità che risulti disoccupata e aspiri ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrive, per il tramite dei Centri per l'Impiego, nell'elenco tenuto dal competente Dipartimento/Ufficio regionale (art. 8, L. n. 68/1999, così come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015) dove ha la residenza.

La persona può iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.

In sede di iscrizione o reinscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della L.68/1999, la persona con disabilità, oltre a presentare la documentazione richiesta dai servizi competenti, rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

### 2. Conservazione dello stato di disoccupazione

La persona disabile, iscritta nel su richiamato elenco del collocamento mirato di cui alla legge n. 68/99, conserva lo stato di disoccupazione e l'iscrizione in elenco in caso di:

- instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (euro 8.000);
- svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, del Testo unico delle imposte sui redditi (euro 4.800).

### 3. Sospensione dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione della persona con disabilità iscritta nel richiamato elenco del collocamento mirato di cui alla legge n. 68/99 si sospende in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi il cui reddito annuale superi il reddito minimo escluso da imposizione.

### 4. Perdita dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione della persona con disabilità iscritta nell'elenco del collocamento mirato si perde nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i 6 mesi e da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione.

## SEZIONE IV – AVVIAMENTO AL LAVORO – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

### 1. Avviamento presso datori di lavoro pubblici e privati

L'articolo 6 del d.lgs. n. 151/2015 modifica l'art. 7 della legge n. 68/99 ed estende le assunzioni per chiamata nominativa a tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, indipendentemente dal numero degli occupati. Per questi datori di lavoro la richiesta nominativa diventa la regola: possono assumere i lavoratori mediante richiesta ai servizi competenti con chiamata nominativa o tramite le convenzioni di cui all' art. 11 della legge n.68/99.

In caso di mancata assunzione entro 60 giorni dal momento in cui insorge l' obbligo, i servizi competenti devono avviare d'ufficio i lavoratori per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. In tal caso, i servizi competenti procedono previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a chi aderisce alla specifica occasione di lavoro.

Per gli avviamenti a selezione nella PPAA di figure professionali per il cui accesso dall'esterno è richiesto il solo titolo della scuola dell'obbligo si procede - previa richiesta dell'Amministrazione procedente - con avviso pubblico di selezione e graduatoria limitata a coloro che aderiscono allo specifico Avviso.

L'Avviso è predisposto dal Dipartimento regionale Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione Ricerca /Ufficio competente in adesione alle richieste di PP.AA. il cui ambito territoriale interessa la circoscrizione di più Centri per l'Impiego.

L' Amministrazione procedente, nella richiesta di avviamento a selezione, indica il numero dei posti da ricoprire; la sede di lavoro; la tipologia contrattuale; la qualifica - livello retributivo; il C.C.N.L applicato; le mansioni ed eventuali ulteriori requisiti.

### 2. Abolizione graduatorie uniche provinciali

Il competente Ufficio del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione Ricerca cura la tenuta delle liste/elenchi della categoria delle persone di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999; della categoria delle persone di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 nonché l'elenco dei centralinisti non vedenti di cui alla legge n. 113/85.

Tutti gli avviamenti al lavoro delle su menzionate categorie presso datori sia privati che pubblici sono disposti con avviso pubblico e graduatoria limitata agli iscritti nelle predette liste che aderiscono allo specifico Avviso.

Non devono, pertanto, più essere formate le graduatorie provinciali annuali previste dalla previgente normativa per gli avviamenti numerici delle persone di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999; delle persone appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 nonché le graduatorie dei centralinisti non vedenti di cui alla legge n. 113/85, le quali risultino disoccupate e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

## SEZIONE IV - CRITERI E MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

### 1. Criteria di formazione delle graduatorie

Di seguito, sono individuati i criteri per la formazione delle graduatorie per le assunzioni presso datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e per gli avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni delle persone di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, di cui all'art. 18, comma 2 della Legge n. 68/1999 e dei centralinisti non vedenti e qualifiche equipollenti di cui alla L. 113/1985 e s.m.i.

I criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie, ai sensi del D.P.R. del 18 giugno 1997, n. 246 sono i seguenti:

- a. Grado di invalidità
- b. Carico familiare
- c. Situazione economica
- d. Anzianità nello stato di iscrizione nello specifico elenco

#### **a. Grado di invalidità**

Invalidi di guerra e/o di servizio.

Il punteggio relativo al grado di invalidità per gli invalidi di guerra e/o di servizio è precisato nella seguente tabella:

Invalidi di guerra e/o servizio -Categorie	Punteggio
1° categoria	+ 28
2° categoria	+ 24,5
3° categoria	+ 21
4° categoria	+ 17,5
5° categoria	+ 14
6° categoria	+ 10,5
7° categoria	+ 7
8° categoria	+ 3,5

Invalidi civili.

Per gli invalidi civili il punteggio relativo al grado di invalidità è determinato in base alla percentuale invalidante, come specificato nella seguente tabella:

Percentuale invalidante	Punteggio
91 % - 100%	+ 28
81 % - 90%	+ 24
71 % - 80%	+ 20
61 % - 70%	+ 16
51 % - 60%	+ 11,5
41 % - 50%	+ 7,5
33 % - 40%	+ 3,5

Sordi e ciechi assoluti

I sordi ed i ciechi affetti da cecità assoluta binoculare, sono equiparati agli invalidi civili con percentuale dell'80% per quanto riguarda i sordi e del 100% per quanto riguarda i ciechi assoluti.

In ogni caso, per quanto riguarda le minorazioni visive, così come classificate dalla legge 138/2001 e uditive è attribuita una percentuale di invalidità civile, ai sensi della tabella allegata al Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 e ss.mm.ii.

#### **b. Carico familiare**

Risulta a carico il familiare che rientra nel nucleo familiare rilevabile dallo stato di famiglia; il carico può essere autocertificato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sono considerati esclusivamente i familiari a carico del dichiarante di seguito indicati:

- a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;
- b) i figli legittimi ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) non coniugati, di età inferiore a 18 anni compiuti;
- c) i figli ed equiparati maggiorenni inabili, non coniugati, che si trovano nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- d) i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dichiarante minori di età (oppure maggiorenni se permanentemente impossibilitati a dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di disabilità), non coniugati, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti;
- e) i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché studenti o apprendisti, solo in presenza di un nucleo familiare numeroso, composto cioè da più di 3 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni.

Per ogni familiare a carico è attribuito un punteggio pari a 5 punti; ove il familiare a carico abbia una disabilità compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento il punteggio attribuito è pari a 7 punti; qualora il familiare a carico abbia una disabilità rientrante nelle condizioni stabilite all'art.13, comma 1 lettera a) della L. 68/1999 il punteggio attribuito è pari a 10 punti.

Il punteggio della persona con disabilità appartenente ad una famiglia monoparentale è aumentato di 2 punti per ogni figlio a carico.

#### **c. Situazione economica**

La situazione economica del richiedente deve intendersi come situazione reddituale personale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, con esclusione del suo nucleo familiare.

E' calcolata con riferimento al reddito complessivo annuo ai fini IRPEF a qualsiasi titolo imputabile personalmente al lavoratore secondo la normativa vigente, con esclusione del suo nucleo familiare, risultante dall'ultimo anno d'imposta per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni.

Il reddito complessivo può essere presentato tramite autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. I servizi competenti in fase di controllo possono verificare il reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef.

In base alle fasce di reddito vanno sottratti i punti, secondo la tabella seguente:

Tabella del reddito					
euro				euro	
da	a	Punteggio	da	a	Punteggio
fino a 1.000,00		0	10.001,00	11.000,00	10
1.001,00	2.000,00	1	11.001,00	12.000,00	11
2.001,00	3.000,00	2	12.001,00	13.000,00	12
3.001,00	4.000,00	3	13.001,00	14.000,00	13
4.001,00	5.000,00	4	14.001,00	15.000,00	14
5.001,00	6.000,00	5	15.001,00	16.000,00	15
6.001,00	7.000,00	6	16.001,00	17.000,00	16
7.001,00	8.000,00	7	17.001,00	18.000,00	17
8.001,00	9.000,00	8	18.001,00	19.000,00	18
9.001,00	10.000,00	9	19.001,00	20.000,00	19
Oltre 20.001,00			20		

Il punteggio totale si calcola sottraendo al punteggio iniziale pari a 100 i punti relativi alla situazione economica e aggiungendo i punti relativi al grado di invalidità, al carico familiare, all'età anagrafica. Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore.

A seguito della sommatoria dei punteggi ottenuti, a parità di punteggio, nella graduatoria prevale il soggetto con maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il soggetto di maggiore età.

## 2. Priorità nella graduatoria di cui all' art. 1, legge n. 68/99

Nella formulazione della graduatoria delle persone con disabilità di cui all'art 1 della L. 68/99 è osservata la priorità riconosciuta dall'art. 20, comma 1, della L.R. n. 26/2011 e dalla D.G.R. n. 451/2012 a favore dei "soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno completato presso Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata un rapporto di lavoro a tempo determinato sorto sulla base dei progetti speciali di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, avendo in precedenza svolto presso Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa, iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa (07.12.2006), anche se completata successivamente".

Nella graduazione delle persone con disabilità titolari della su menzionata priorità si applica il criterio dell'età anagrafica riconoscendo la precedenza alle persone più anziane di età.

3. Priorità nella graduatoria di cui all' art. 18, comma 2, legge n. 68/1999

Nella formulazione della graduatoria degli appartenenti alle categorie protette di cui all'art.18, comma 2, della L. n.68/1999, i soggetti di cui all'art.1 della Legge 20/10/1990, n.302 *Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata* o loro congiunti, nonché i soggetti di cui all'art.3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n.244, *orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro*, hanno precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.


4. Disposizioni finali

I requisiti previsti per la redazione delle graduatorie devono essere posseduti alla data di pubblicazione degli avvisi per l'avviamento al lavoro.


Le graduatorie sono formate nel rispetto delle disposizioni del testo unico in materia di protezione dei dati personali.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data  
al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

9.11.2016

L'IMPIEGATO ADDETTO

